

# **CERTIFICAZIONI UNICHE (C.U.) ANNO** **FISCALE 2024**

L'art. 4 del DPR n. 322/1998, come da ultimo modifica dall'art. 16bis, comma 2 lettere "a" e "b" D.L. 124/2019, stabilisce:

**1 – al comma 6-quater:** le certificazioni relative ai compensi soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere consegnate in duplice copia ai percettori entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i compensi medesimi sono stati pagati.

Pertanto, le certificazioni relative all'anno solare 2024 devono essere **consegnate entro il 17 marzo 2025** in quanto il giorno 16/3/2025 cade di domenica;

**2 – al comma 6-quinquies:** da quest'anno, le menzionate certificazioni devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il medesimo termine del **17 marzo 2025**. Fanno eccezione le certificazioni relative a:

- redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, la cui trasmissione telematica deve essere effettuata **entro il 31 marzo 2025**;
- redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la cui trasmissione telematica deve essere effettuata **entro il 31 ottobre 2025**.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 3 del D.Lgs 1/2024 ha introdotto alla norma citata il comma 6-septies che prevede da quest'anno **l'esonero del rilascio e della trasmissione telematica della Certificazione Unica** per i compensi erogati a soggetti che si avvalgono dei regimi forfetario (L. 190/2014) e regime di vantaggio (D.L. 98/2011).

Alla luce di tutto quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per detto invio telematico, modello denominato tecnicamente "Certificazione Unica (CU)", scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il sostituto può inviare la parte del modello CU relativa ai redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata separatamente rispetto a quella relativa ai redditi esenti e di lavoro autonomo.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di €. 100,00 (DLgs 158/2015).

Per tale regola generale, sono previste le seguenti eccezioni: